

34158

*Al Ministro del Lavoro
delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
Integrazioni;
21 GIU 2004
Prot. n. 1673 VISTA

CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
Reg. 4 foglio 37
G. PALAZZI

VISTA la legge 05 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27.12.2002;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10.04.2003, registrato alla Corte dei Conti il 07.05.03 reg. n. 2 foglio n. 331;

VISTI i decreti ministeriali n. 32413 del 23.05.03 e n. 32411 del 27.05.03, con i quali sono state definite le disponibilità finanziarie per l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10.04.03 n. 32220;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
03 GIU 2004
FKR? TRR



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

RITENUTA la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2004;

RITENUTA, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

VISTA la nota INPS del 18 marzo 2004, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2004;

VISTE le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art.41, c.1, legge 289/0



34158

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONSIDERATO l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti:

DECRETA:

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n.350, è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

ART. 2

La misura dei trattamenti di cui al precedente articolo 1, è ridotta del venti per cento.

ART. 3

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 è fissato in complessivi 32.790.440,00 (trentaduemilionesettecentonovantamilaquattrocentoquaranta/00) euro così ripartiti:

- 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità;
- 20.000.000,00 euro per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

34158



*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 4

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

ART. 5

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Settore Politiche del Lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle Regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ART. 6

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
 2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V^a della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.
- [Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

34158



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 20.000.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 12.790.440,00 euro per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 31 MAG. 2004

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE

Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Presso d'atto n. 701

Roma, li 31/5/2004

Il Direttore dell'Ufficio Centrale del Bilancio

PC031/AR/DECRETI2004/criteri ag.viaggi e vigilanza



112